

DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2015
235/2015/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 maggio 2015

VISTI:

- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2009, VIS 10/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 78/11;
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 173/2014/S/eel.

FATTO

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle

soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.

2. Con deliberazione VIS 78/11, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti delle predette imprese, tra cui il Comune di Francavilla di Sicilia (di seguito anche: Comune), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie - e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi - per il mancato rispetto dell'art. 8 citato. In particolare, al Comune è stata contestata l'inosservanza al 31 dicembre 2009, in misura superiore al 50%, delle soglie previste per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW e presso quelli con potenza disponibile superiore a 55kW (rispettivamente 65% e 100%).
3. In data 9 settembre 2011 (prot. Autorità n. 23143) è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento, chiesto con nota 10 agosto 2011 (prot. Autorità n. 21633).
4. Nel corso dell'istruttoria, il Comune ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 24871 del 30 settembre 2011).
5. Con nota 18 giugno 2013 (prot. Autorità n. 22175), integrata con nota 8 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 32335), il Comune ha comunicato i dati aggiornati relativi all'installazione dei misuratori.
6. Con nota 11 luglio 2014 (prot. Autorità n. 19555), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. L'art. 13, della direttiva 2006/32/CE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano, a prezzi concorrenziali, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
8. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A, della citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare, sui punti di prelievo in bassa tensione, misuratori elettronici conformi a determinati requisiti (di seguito: misuratori elettronici), secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo relativi a clienti non domestici, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
9. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura),

finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011 prevede:

- i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate dal citato art. 8, comma 1, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
 - ii. in caso di inadempienza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
10. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte del Comune di Francavilla di Sicilia delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06 - rispettivamente 65% e 100% dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW e di quelli con potenza disponibile superiore a 55kW - in misura superiore al 50%. In particolare sono emerse percentuali di inadempimento oltre il 50% delle percentuali di punti di prelievo da installare al 31 dicembre 2009: segnatamente pari al 13,62% dei misuratori da installare presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW e pari al 50% dei misuratori da installare presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55kW. Presso i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55kW non risultava quindi installato alcun misuratore elettronico alla data del 31 dicembre 2009.
11. Dalla raccolta dati dell'anno 2011, risulta che al 31 dicembre 2011, il Comune ha cessato la condotta contestata con la delibera di avvio VIS 78/11, in quanto ha raggiunto la soglia di installazione di misuratori elettronici presso punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW prescritta per l'anno 2009 (soglia del 65%). Con la successiva dichiarazione 8 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 32335), il Comune ha attestato di aver provveduto ad installare n. 2.544 misuratori elettronici rispetto ad un totale di n. 2.626 punti di prelievo con potenza inferiore o uguale a 55kW: il dato dimostra l'avvenuta installazione dei misuratori d'obbligo per l'anno 2011 e, quindi, il definitivo adempimento agli obblighi della regolazione per tale categoria di misuratori elettronici.
12. Infine, con la medesima dichiarazione, il Comune ha altresì attestato di aver installato solo n. 3 misuratori elettronici rispetto ad un totale di n. 9 punti di prelievo totali con potenza *superiore* a 55kW.

ARGOMENTAZIONI DEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

13. Con la memoria 30 settembre 2011, il Comune di Francavilla ha chiesto l'archiviazione del procedimento. A tal fine il Comune ha affermato di essere stata già sanzionato per la violazione dell'obbligo di installazione di alcuni misuratori con riferimento al medesimo periodo, cioè l'anno 2009 (deliberazione 16 febbraio 2009, VIS 10/09).
14. Inoltre, la circostanza che a carico del Comune di Francavilla sussistesse l'obbligo di espletare procedure di evidenza pubblica per acquisire i misuratori elettronici costituirebbe elemento ostativo all'adempimento dell'obbligo di installazione dei misuratori elettronici entro il 31 dicembre 2009. Il Comune ha pertanto chiesto l'applicazione dell'art. 8, comma 2, delle "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95" approvate con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08 (di seguito anche: Linee Guida), in forza del quale è consentita la deroga ai criteri di quantificazione delle sanzioni ivi previsti, in ragione della specificità del caso e al fine di ottenere un particolare effetto dissuasivo o di valorizzare iniziative dell'impresa.
15. Il Comune di Francavilla ha chiesto altresì di applicare, a proprio favore, l'art. 3, comma 2, della legge 689/81, in forza del quale "*l'agente non è responsabile quando l'errore [sul fatto] non è determinato da sua colpa*". L'operatore, ente locale di piccolissime dimensioni, avrebbe infatti "*avviato, seguendo le procedure ad evidenza pubblica, per esso obbligatorie per legge, le gare pubbliche per l'acquisto e l'installazione dei misuratori*" sin dalla fine del 2008 e di ciò avrebbe informato l'Autorità negli anni 2008 e 2009. Il Comune ha infine rappresentato, allegando la relativa documentazione, l'*iter* di acquisizione dei misuratori elettronici mancanti iniziato il 22 ottobre 2010 e concluso nel giugno 2011.

VALUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

16. L'eccepito provvedimento sanzionatorio dell'Autorità (deliberazione VIS 10/09) riguarda una pluralità di violazioni compiute dal Comune nell'arco temporale 2002–2007, diverse da quella contestata con la deliberazione VIS 78/11: la mancata installazione nel periodo indicato di misuratori elettronici ivi sanzionata ineriva a clienti del mercato libero connessi in altissima, alta e media tensione (cfr. art. 35, comma 5 e 36, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5/04).
17. La richiesta applicazione dell'art. 8, comma 2, delle Linee Guida non trova giustificazione nel caso di specie dal momento che l'obbligo di espletare procedure ad evidenza pubblica per acquistare ed installare i misuratori elettronici, comune a numerosi operatori del settore, non costituisce un elemento

- di peculiarità tale da giustificare una deroga ai criteri di quantificazione applicabili.
18. Gli elementi acquisiti finora evidenziano pertanto la responsabilità del Comune in ordine alla violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) e b), dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011.
 19. Con dichiarazione 8 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 32335) il Comune ha attestato di avere installato 2.544 misuratori elettronici rispetto ad un totale di 2.626 punti di prelievo con potenza inferiore o uguale a 55kW (pari a circa il 96,88% del totale) e 3 misuratori elettronici rispetto ad un totale di 9 punti di prelievo con potenza superiore a 55kW (pari a circa il 33% del totale). I suddetti 9 punti di prelievo comprendono 3 utenze "esterne" e 6 utenze "interne", definite dalla società come relative alla "*fornitura di impianti di proprietà comunale di interesse pubblico (pubblica illuminazione, edifici comunali, depuratore)*". Peraltro la regolazione pone un *generale* obbligo di installazione dei misuratori elettronici con riferimento a tutti i punti di prelievo in BT, senza distinguere tra utenze domestiche e utenze non domestiche destinate alla fornitura di impianti di proprietà comunale (illuminazione pubblica, di edifici comunali) (cfr. art. 8, comma 1, deliberazione 292/06 in combinato disposto con gli artt. 2, comma 2, lett. a) e b) e 40, comma 2, del TIT 2008-2011).
 20. Per le suesposte ragioni, con riferimento ai punti di prelievo con potenza *superiore* a 55kW, permane l'esigenza di adottare oltre che il provvedimento sanzionatorio anche il provvedimento di cui al punto 1, lettera b, della deliberazione di avvio. Infatti, non risultano ancora adempiuti gli obblighi inerenti a detti punti di prelievo (con potenza disponibile superiore a 55kW), peraltro scaduti il 31 dicembre 2008.
 21. D'altro canto i risultati raggiunti dall'impresa nell'adempimento degli obblighi di installazione dei misuratori elettronici sui punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW – attestati da ultimo dalla dichiarazione presentata con nota 8 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 32335) – oltre a non rendere necessaria l'adozione del provvedimento prescrittivo, possono essere considerati in senso favorevole ai fini della quantificazione della sanzione, dal momento che il Comune, seppure adempiendo tardivamente all'obbligo contestato con la deliberazione VIS 78/11 (installazione del 65% del numero totale dei punti di prelievo entro il 31 dicembre 2009), ha raggiunto tempestivamente la soglia d'obbligo prescritta per il 2011 (95%) ed anzi l'ha incrementata dell'1,88%.
 22. Peraltro è necessario individuare, ad esito di un separato procedimento, un meccanismo di riconoscimento dei costi del servizio di misura tale da riflettere l'inefficienza e l'inefficacia del servizio ove perdurasse l'inadempienza all'obbligo di installazione dei misuratori elettronici in bassa tensione di cui all'art. 8, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

23. L'articolo 11, della legge 689/81, dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
24. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche di eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione.
25. Con riferimento alla *opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
26. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che il Comune di Francavilla di Sicilia è stato sanzionato, con deliberazione VIS 10/09, per violazioni in materia tariffaria. Si evidenzia inoltre che, nell'adempimento degli obblighi prescritti per l'installazione di misuratori elettronici presso punti di prelievo con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW, il Comune per i periodi successivi a quello oggetto di contestazione ha posto una percentuale di dispositivi superiore a quella prestabilita dalla regolazione.
27. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante è pari nell'anno 2010 a circa euro 335.000

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte del Comune di Francavilla di Sicilia del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) e b), dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, TIT 2008-2011;
2. di prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) legge 481/95, al Comune di Francavilla di adempiere entro 180 (centottanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento alle prescrizioni regolamentari in materia di installazione dei misuratori elettronici che tuttora risultano non ottemperate;

3. di irrogare, al Comune di Francavilla di Sicilia, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro € 13.300 (tredicimilatrecento);
4. di ordinare, al Comune di Francavilla di Sicilia, di pagare la sanzione di cui al precedente punto 3 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare al Comune di Francavilla di Sicilia di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Francavilla di Sicilia, Piazza Annunziata, n. 3, 98034 Francavilla di Sicilia (ME) e all'indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.comune.francavilladisicilia.me.it, nonché all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, Via Daniele Manin, 27, 20121 Milano, dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni